



COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12 Reg. DEL 26 MAGGIO 2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione Straordinaria | x |, prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	<input checked="" type="checkbox"/>		6. PIDALA' Ambra	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. SUTERA Concettina	<input checked="" type="checkbox"/>		7. PROTOPAPA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. FABIO Calogero	<input checked="" type="checkbox"/>		8. FABIO Antonino		<input checked="" type="checkbox"/>
4. RUSSO Chiara		<input checked="" type="checkbox"/>	9. CARCIONE Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	<input checked="" type="checkbox"/>		10. FABIO Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	

ASSEGNOTI: N. 10 IN CARICA: N. 10 PRESENTI: N. 8 ASSENTI: N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco il Vice Sindaco e la Responsabile del Servizio Contenzioso dipendente Lazzara Maria.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta avente a oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022” e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Prende la parola il Consigliere Fabio Salvatore, il quale chiede chiarimenti in ordine alla tempistica di presentazione della proposta in Consiglio.

Il Presidente, dunque, chiede alla responsabile dell’Ufficio contenzioso dott.ssa Lazzara Maria, presente in aula, di intervenire per fornire una risposta. La Responsabile chiarisce che la proposta di riconoscimento del debito in questione non è stata presentata nella seduta di Consiglio Comunale precedentemente convocata in quanto si stava attendendo il necessario parere del revisore dei conti. Tuttavia, evidenzia che era già stato effettuato il pagamento del debito per evitare ulteriori oneri, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, che l’ente proceda al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento.

Chiusa la discussione il Presidente passa alla votazione della proposta per alzata di mano.

Con voti 8 favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l’esito della superiore votazione;
- Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022”

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE l’atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
Nº 04 /2025

Del 08 maggio 2025

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 11 /2025

Del 21/05/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.E.LL.), per pagamento spese atti giudiziari **anno 2022** .

IL SINDACO

Viste:

- la deliberazione n.02, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000);*
- la deliberazione n.03, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)”;*

Premesso:

- che all'udienza collegiale del **16 dicembre 2022**, la Corte d'Appello di Messina, nel procedimento contro la Curatela Fallimento PCE S.r.l., ha condannato il Comune di Longi al pagamento della pena pecuniaria di importo pari ad € 250,00;
- che in data **05 marzo 2025** al **n.1811** del protocollo generale dell'Ente, è stata acquisita la cartella di pagamento **N.295 2025 00073465 44 000** per complessivi € **255,88**, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- che tale pagamento dev'essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, al fine di non consentire all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di aggiungere interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella;
- che, al fine di evitare pregiudizi all'Ente, è apparso opportuno seguire l'orientamento espresso da talune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti secondo cui è possibile, anche prima del riconoscimento del debito da parte del Consiglio, si può provvedere al pagamento della somma derivante da un provvedimento giudiziario esecutivo, al fine di evitare l'aggravarsi della posizione debitaria in capo all'Ente (v. Sez. contr. Sicilia, del. n. 2/2005, Liguria, del. n. 73/2018, Campania, del. n. 2/2018, Lombardia, del. n. 368/2018);
- che, pertanto, al fine di eliminare la posizione debitaria, a carico del Comune, con determina **n.206** del **30 aprile 2025** si è, tra l'altro, proceduto al pagamento delle superiori somme.

Visto l'art. 37 e segg. del D.P.R. n.131/86, il quale dispone che *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato;*

Considerato:

- che l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio *“un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari”*;
- che l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da *“sentenze esecutive”*; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere *“tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)”* (Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- che l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- che la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dall'esecuzione del verbale d'udienza n.45122 del 16.12.20222, emesso dalla Corte di Appello di Messina – I Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio;

Fatto presente che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato dal Giudice;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Ritenuto, quindi:

- **di dovere prendere atto** che, al fine di non consentire all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di aggiungere interessi di mora sulla cartella di pagamento N.295 2025 00073465 44 000, calcolati a partire dalla data di notifica della stessa, con determina **n.206 del 30 aprile 2025** si è proceduto alla liquidazione delle somme richieste;
- **di formalizzare**, con il presente atto, il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto trattasi di un pagamento derivante da un provvedimento giudiziario esecutivo;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

- 1. Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
- 2. Di dare atto:**
 - che il pagamento della cartella di pagamento N.295 2025 00073465 44 000 doveva essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della notifica;
 - che decorsi i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - che al fine di non consentire all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di aggiungere interessi di mora sulla cartella di pagamento N.295 2025 00073465 44 000, calcolati a partire dalla data di notifica della stessa, con determina **n.206 del 30 aprile 2025** si è proceduto alla liquidazione delle somme richieste.
- 3. Di formalizzare**, con il presente atto, il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto trattasi di un pagamento derivante dal pagamento di un provvedimento giudiziario esecutivo.
- 4. Di dare atto**, inoltre:
 - che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- che ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Provvedimenti*” – sottosezione di secondo livello “*Provvedimenti organi indirizzo politico*”.
5. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Affari Generali-Servizi alla Persona ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
 6. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali.
 7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

La Responsabile del
Servizio Contenzioso
Dr.ssa Lazzara Maria

Maria Lazzara



Il Proponente
Il Sindaco
Arch. Lazzara Calogero

Lazzara Calogero

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 08.05.2025



Il Responsabile Dell'Area Firmato digitalmente da
Affari Generali – Servizi alla Person' **Carmelo Caputo**
(Carmelo Caputo)

CN = Carmelo Caputo
C = IT

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 08.05.2025



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

	CAPITOLO n. _____	
	<input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____	Impegno n° _____ / _____ per € _____

Longi, li _____

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Lidia Zingales)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Lidia Zingales)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. <u>12</u> DEL <u>26.05.2025</u> DALLE ORE <u>17,30</u> - ALLE ORE <u>17,45</u>



COMUNE DI LONGI
Revisore Unico dei Conti
VERBALE N.40 DEL 18/05/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.E.L.L.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022

Il Revisore Unico dei Conti,

Esaminata la proposta sopra indicata (Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Area Affari Generali – Servizi alla Persona N.4/2025 dell'08/05/2025), con la documentazione istruttoria a supporto, ricevuta tramite pec il 09/05/2025

Atteso che l'art. 239 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i, rubricato "Funzioni dell'organo di revisione" – c. 1 lett. b) n.6 - stabilisce che vanno resi i pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso:

- che all'udienza collegiale del 16 dicembre 2022, la Corte d'Appello di Messina, nel procedimento contro la Curatela Fallimento PCE S.r.l., ha condannato il Comune di Longi al pagamento della pena pecuniaria di importo pari ad € 250,00;
- che in data 05 marzo 2025 al n.1811 del protocollo generale dell'Ente, è stata acquisita la cartella di pagamento N.295 2025 00073J65 44 000 per complessivi e 255,88, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate — Riscossione; che tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, al fine di non consentire all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di aggiungere interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella;
- che, al fine di evitare pregiudizi all'Ente, è apparso opportuno seguire l'orientamento espresso da talune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti secondo cui è possibile, anche prima del riconoscimento del debito da parte del Consiglio, si può provvedere al pagamento della somma derivante da un provvedimento giudiziario esecutivo, al fine di evitare l'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente (v. Sez. contr. Sicilia, del. n. 2/2005, Liguria, del. n.73/2018, Campania, del. n. 2/2018, Lombardia, del. n. 368/2018);

che, pertanto, al fine di eliminare la posizione debitoria, a carico del Comune, con determina n.206 del 30 aprile 2025 si è, tra l'altro, proceduto al pagamento delle superiori somme.

VISTO:

- l'art. 37 e segg. del D.P.R. n.131/86, il quale dispone che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impegnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

Considerato che

- che l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio "un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di

- *amministratori e funzionari”;*
 - *che l'art. 11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:*
 - *certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;*
 - *liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;*
 - *esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;*
 - *che l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da “sentenze esecutive”,’ espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere “tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)” (Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);*
 - *che l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;*
- che la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dall'esecuzione del verbale d'udienza n.45122 del 16.12.2022, emesso dalla Corte di Appello di Messina I Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio;*

Considerato che tale proposta prevede il riconoscimento dell'importo di € 255,88 così come previsto nel dispositivo della sentenza;

Visti

- *il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “T.U.E.L.” e s.m.i.;*
- *il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;*
- *i principi contabili generali e applicabili in materia;*
- *lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;*

Dato atto che la somma totale di € 255,88 risulta disponibile al cod. di Bilancio 101203091 E.F. 2025;

Accertato altresì che la proposta è munita dei pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona Sig. Carmelo CAPUTO e di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Lidia ZINGALES, rispettivamente espressi il 30/04/2025 e il 02/05/2025

tutto ciò premesso,

esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione “Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194,comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.E.LL.), per pagamento spese atti giudiziari anno 2022 ”

raccomanda

- *di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, c. 5, della Legge 289/2002, il successivo provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini di legge, anche per l'accertamento di eventuali responsabilità, notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell'avvenuto adempimento.*

Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)

Firmato digitalmente



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Concettina SUTERA

Concettina Sutera

Il Presidente

D.ssa Valentina CONTINIBALI

Valentina Continibali

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo VERZI

Carmelo Verzi

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

29.05.2025

Longi, lì 26.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI

Carmelo Verzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 26.05.2025

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

Carmelo Verzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, lì _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'